

**IL MIUR LO HA MESSO NERO SU BIANCO: NO AI PERMESSI**

## *Precari senza diritti sindacali*

DI ANTIMO DI GERONIMO

**I** precari non hanno diritto ai permessi sindacali. Lo ha fatto sapere il ministero dell'istruzione con una nota inviata all'ufficio scolastico regionale per il Piemonte, ambito territoriale per la provincia di Asti il 9 dicembre scorso (prot.25123 ufficio di gabinetto). Secondo l'interpretazione dell'amministrazione centrale che, giova ricordarlo, non è parte firmataria dei contratti collettivi che regolano la questione (perché i contratti collettivi, per la parte pubblica, vengono firmati dall'Aran) il diritto ai permessi non sussiste per effetto del combinato disposto di cui agli articoli 5 e 10 del contratto quadro del 1998 e dagli articoli 36 e 59 del contratto di lavoro del 2007. La posizione assunta dall'amministrazione rischia di alimentare ulteriormente il contenzioso in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Perché pone in evidenza l'ennesima diversità di trattamento tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni. E che differiscono solo per la durata del contratto di lavoro. Tale diversità di trattamento, peraltro, è stata più volte censurata dalla giurisprudenza di merito in riferimento alle disparità retributive. In particolare per quanto riguarda la progressione di carriera, ma anche in riferimento alla vicenda della reiterazione dei contratti a termine. Che è giunta all'attenzione della Corte di giustizia europea per effetto di un'ordinanza di rimessione trasmessa dalla Corte costituzionale. Resta il fatto, però, che quando insorgono contestazioni circa l'interpretazione dei contratti, lo strumento per fare chiarezza non è quello di chiedere lumi all'amministrazione centrale.

In questi casi, infatti, l'articolo 39 del decreto legislativo 165/2001 prevede che, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse. E le disposizioni interpretative contenute nel nuovo accordo vanno ad integrare o a sostituire la clausola negoziale interpretata con effetto retroattivo. Si tratta della cosiddetta interpretazione autentica, che può essere eseguita solo ed esclusivamente dalle parti che hanno sottoscritto il contratto nel quale è contenuta la clausola controversa. E che può avvenire solo all'unanimità. Fermo restando, però, che la soluzione interpretativa adottata non può avere carattere innovativo. Ma deve essere una di quelle che avrebbero potuto essere ordinariamente adottata fin dal primo giorno di vigenza del contratto.

—© Riproduzione riservata—



La nota del ministero dell'istruzione sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)